



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

**Servizio 5 Edilizia e Urbanistica
Patrimonio e Demanio
Ispettorato Edilizio**

Prat. n. 55/2017

Prot. n. 39665

Ord. n. 202

Civitavecchia, 02/05/2019

Oggetto: Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n° 185 del 10/04/2018 – art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n° 46 del 19/04/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

il personale dell'Ispettorato Edilizio ha redatto con nota prot. n. 99232 del 23/11/2017, relazione di accertamento ispettivo a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 20/11/2017, presso l'area sita in via omissis, distinta in C.T. al Foglio omissis particella n. omissis (già particella n. omissis), ricadente in zona agricola ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. di P.R.G., gravata da vincolo paesaggistico "Tutela dei beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004 – parte terza" ai sensi dell'art. 134, co. 1 lett. b, apposto dall'art. 142 co. 1 lettera m del D.Lgs. medesimo, individuato dal PTPR come "aree di interesse archeologico", tutelato ai sensi dell'art. 41 delle Norme di attuazione, di proprietà dei Sigg. **OMISSIS**, per la verifica dell'opera edilizia realizzata in assenza dei titoli edilizi abilitativi, e dell'Autorizzazione Paesaggistica consistente in:

- 1) Cannello pedonale avente dimensioni di circa ml 1.50, per un'altezza di ml 2.00, ubicato a confine della predetta proprietà, con immissione su strada privata**

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 236/14 – 292/1 - 2017 prot. n. 5223 del 16/01/2018 ha trasmesso i Rapporti Amministrativi per adempimenti art. 37 del D.P.R. 380/2001 e art. 19 della L.R. 15/2008 relativo all'illecito edilizio compiuto presso l'area sita in via OMISSIS, dai proprietari/trasgressori Sigg. :

OMISSIS

PRESO atto che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha dato agli interessati Sigg. **OMISSIS**, comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 11857 del 06/02/2018;

VISTO che

con propria Ordinanza Dirigenziale n. 185 del 10/04/2018 prot. 31566 è stata ordinata la demolizione dell' opera abusiva indicate in premessa realizzata in assenza dei titoli abilitativi ai sensi art. 37 del DPR 380/2001 s.m.i. e dell' Autorizzazione Paesaggistica art 146 c. 1 e c. 2 e art. 181 c. 1 del D.lgs. n. 42/2007 o in alternativa alla regolarizzazione edilizia con versamento della sanzione di €. 1.500,00;

CONSIDERATO che

dallo scrivente Ufficio non risulta avvenuta alcuna regolarizzazione edilizia dell'abuso sopra richiamato;

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con nota prot. 88130 del 06/10/2018 ha redatto **Verbale di accertamento di inadempienza** evidenziando che:

- **le opere edili abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio non risultano essere state rimosse;**
- l'accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione, comporta altresì, l'applicazione di una sanzione come richiamato all' art. 37 del DPR 380/2001 "...La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro..", come introdotto dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008 ed in applicazione del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;

RITENUTO

di dover ingiungere il pagamento della sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dell'abuso, in forza del combinato disposto dall'art. 37 comma 1 DPR n. 380/2001 e dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008, e dall'art. 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, quantificandola in:

Cancello pedonale avente dimensioni di circa ml 1.50, per un'altezza di ml 2.00... € 1.500,00
(Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19, c. 1, della L.R. n. 15/2008)

Preso atto che gli abusi sono stati realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L.gs.42/2004 la sanzione prevista sarà incrementata di un importo pari a **€ 3.000,00**

COMPLESSIVAMENTE € 4.500,00

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017;

INGIUNGE

Ai Sigg.:

OMISSIS

- per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 37com del DPR n. 380/2001, dell'art. 19 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, il **pagamento della somma di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, **entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

AVVISA

- che in caso di mancato pagamento dell'importo sopraindicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
- alla rimozione d'ufficio dell'illecito d'ufficio con addebito delle spese sostenute al proprietario/trasgressore;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

che il presente Provvedimento venga notificato ai Sigg.:

OMISSIS

che il presente Provvedimento venga trasmesso:

1. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia
(pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);
2. Al Servizio 1- Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente

Arch. Lucio CONTARDI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI